



Lorenzo Zogheri

NOTAIO

Repertorio n. 52.688

Raccolta n. 26.763

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE MARIA ASSUNTA IN CIELO - Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventisei e questo giorno quattro del mese di marzo (04.03.2026) in Pistoia, via San Biagio in Cascheri n. 102, alle ore diciannove e trenta minuti.

Innanzitutto a me dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il Signor:

- **PANCALDO Don DIEGO MARIA**, sacerdote, nato a Pistoia (PT) il 4 giugno 1960 e qui domiciliato per la carica in Via San Biagio in Cascheri n. 102 (codice fiscale PNC DMR 60H04 G713B).

Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale -nella sua dichiarata qualità di Presidente della **FONDAZIONE MARIA ASSUNTA IN CIELO - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)**, con sede in Pistoia (PT), Via San Biagio in Cascheri n. 102, codice fiscale n. 90009390478, partita i.v.a. n. 01819430479, costituita con l'atto ricevuto dal Notaio Giulio Chiostrini in data 20 luglio 1989, repertorio n. 11.807/4.468, registrato a Pistoia il primo agosto 1989 al n. 1.476, riconosciuta come Persona giuridica con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 236 del 5 novembre 1990, regolarmente iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Regione Toscana ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 al n. 824 e già iscritta al Registro tenuto presso la Cancelleria del Tribunale di Pistoia con il numero 217- mi chiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di tale Fondazione qui riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione delle modifiche statutarie ai sensi dell'articolo 15 lett. d) dello Statuto medesimo e delibere consequenziali;
3. varie ed eventuali.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto e su unanime designazione dei presenti, il Comparsa nella indicata sua qualità di Presidente, il quale constata e dichiara:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesimo (Presidente), sono personalmente intervenuti i

**REGISTRATO A
PISTOIA**

il 10 marzo 2026

al n. 1579 serie 1T

Euro 400,00

Sigg.ri: Corrieri Laura (Vicepresidente), Ginanni Irene (Consigliera e Segretaria), Bardelli Maria Chiara, Borri Benedetta, Maddalena Elena, Giovani Giacomo e Bartolini Stefano (Consiglieri); mentre sono collegati in audio-video conferenza Villa Andrea (Consigliere e Tesoriere) e Godi Aldo (Consigliere);

- che è presente l'Organo di Controllo nelle persone dei Sigg.ri: Vaccaro Angelo (Presidente), Sala Stefano e Poggiani Fabrizio Giovanni (Revisori);

- che pertanto la presente riunione è validamente costituita e idonea a deliberare sul suddetto ordine del giorno del quale tutti gli intervenuti si dichiarano informati.

Il Presidente, autorizzato all'esame congiunto degli argomenti all'ordine del giorno avuto riguardo alla loro evidente connessione, ricorda agli intervenuti che:

(i) in occasione della riunione tenutasi in data odierna -di cui al verbale ai miei rogiti da registrare perché nei termini- l'Assemblea della Fondazione ha già espresso il proprio parere favorevole all'adozione del nuovo statuto, nel testo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e già noto a ciascuno dei Consiglieri;

(ii) le modifiche statutarie più significative fra quelle portate dallo statuto che qui si propone di adottare, possono così sintetizzarsi: il passaggio dalla qualifica di Impresa Sociale a Ente del Terzo Settore (ETS) e il conseguente mutamento della denominazione sociale; i riferimenti normativi per l'individuazione degli scopi e delle attività che sono previsti non più dall'art. 2 del D.lgs 112/2017 ma dall'art. 5 del D.lgs 117/2017, la riduzione del Consiglio di Amministrazione da nove a otto membri con allungamento del mandato da tre a cinque anni; la configurazione del rappresentante dei lavoratori come partecipante consultivo alla riunione del Consiglio di Amministrazione; l'introduzione dell'incompatibilità tra iscrizione all'Assemblea di partecipazione e rapporto di lavoro con la Fondazione; la previsione dei pareri dell'Assemblea come «obbligatori e non vincolanti»; l'aggiornamento delle modalità di comunicazione (PEC); e la scomparsa della norma sul Fondatore membro a vita del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone dunque al Consiglio di Amministrazione di:

1) approvare tutte le modifiche statutarie sinteticamente illustrate nella narrativa del Presidente;

2) stabilire, più in generale, che il funzionamento della Fondazione sia regolato compiutamente dalla normativa del predetto D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e,

per quanto la stessa è derogabile, dalle norme contenute nel documento denominato Statuto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A"; disponendo in particolare che la Fondazione:

- assuma la denominazione «**Fondazione Maria Assunta in Cielo ETS**» o in breve «**Fondazione MAiC ETS**»;

3) dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 comma terzo del nuovo statuto, quale precedentemente allegato, *"Alla data di efficacia delle modifiche statutarie concernenti l'adeguamento al Codice del Terzo Settore gli organi della Fondazione rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza. Le previsioni statutarie ivi contemplate regolanti gli organi societari si applicheranno al primo rinnovo di cariche"*;

4) ai fini dell'espletamento delle formalità pubblicitarie inerenti all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, precisare che:

4.1) il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è così composto: **Pancaldo Diego Maria**, quale Presidente; **Corrieri Laura** quale Vicepresidente; **Villa Andrea**, quale Consigliere e Tesoriere; **Ginanni Irene**, quale Consigliera e Segretaria; **Bardelli Maria Chiara**, **Godi Aldo**, **Borri Benedetta**, **Maddalena Elena**, **Parronchi Michele**, **Giovani Giacomo** e **Bartolini Stefano**, tutti quali Consiglieri;

4.2) l'Organo di Controllo è a sua volta così composto: **Vaccaro Angelo** (Presidente), **Sala Stefano** e **Poggiani Fabrizio Giovanni** (Revisori);

4.3) i suddetti organi resteranno in carica, con le loro rispettive composizioni, fino alla loro naturale scadenza;

4.4) le generalità complete di ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, unitamente a tutti gli altri dati necessari ai fini dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore saranno forniti al Notaio rogante dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dalla Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;

5) dare atto che, a seguito del mutamento di denominazione:

5.1) la Fondazione proseguirà senza soluzione di continuità la propria esistenza sotto la nuova denominazione, continuando in tutti i rapporti giuridici già ad essa facenti capo, i quali rimangono inalterati;

5.2) dovranno essere conseguentemente intestati al conto della **Fondazione Maria Assunta in Cielo ETS**, tutti quanti i beni, diritti, autorizzazioni, licenze, permessi amministrativi, contratti, rapporti in corso e

quant'altro già al conto della Fondazione sotto la precedente denominazione;

5.3) i competenti enti, istituti, uffici e loro funzionari, nonché i privati interessati, tutti espressamente dispensati da qualsiasi responsabilità in proposito, dovranno provvedere alle necessarie e opportune trascrizioni, modifiche, variazioni, vulture e annotazioni;

6) conferire al Presidente *pro tempore* ogni più ampio potere per addivenire ai necessari cambi di intestazione autorizzandolo espressamente a indicare a chi di dovere -anche in separata sede e con facoltà di integrazione e rettifica a quanto risulta dal presente verbale e dai relativi allegati- tutti i beni e i rapporti con riferimento ai quali debbano prodursi detti cambi di intestazione;

7) conferire altresì al Presidente *pro tempore* ogni potere per l'esecuzione delle delibere testè assunte con facoltà di introdurre nello allegato statuto le modifiche che fossero eventualmente necessarie per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 117/2017.

Udite le proposte del Presidente e dopo approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, nessuno contrario o astenuto,

DELIBERA

di approvare le proposte del Presidente come sopra testualmente riportate.

Ai fini delle formalità pubblicitarie conseguenti al presente verbale, il Presidente dichiara che la Fondazione è titolare:

(i) dei beni immobili di cui alla scheda descrittiva che si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**" e al cui contenuto è fatto rinvio e riferimento anche per la compiuta indicazione dei diritti che alla Fondazione competono su ciascuno dei beni immobili in parola;

(ii) dei beni mobili registrati di cui all'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "**C**";

il tutto fatte sempre salve le facoltà di integrazione e rettifica, anche in separata sede, come sopra espressamente conferite al Presidente dal Consiglio di Amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore venti e venti minuti.

Il Componente mi autorizza a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A tale scopo, poiché la presentazione della relativa domanda di iscrizione

presuppone la verifica da parte di me Notaio della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la costituzione dell'ente e del patrimonio minimo, in conformità all'art. 22 del D.Lgs 117/2017, io Notaio attesto di aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, e in particolare delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, con riferimento alla sua natura di ente del Terzo Settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del citato D.Lgs 117/2017.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati "B" e "C".

L'atto presente, scritto a macchina da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio in due fogli, dei quali lo scritturato occupa quattro intere pagine oltre la presente, è da me Notaio letto, unitamente all'allegato "A", al Comparente che lo dichiara conforme a verità e alla sua volontà e con me lo sottoscrive qui in fine e nel margine del foglio intermedio, essendo le ore venti e trenta minuti.

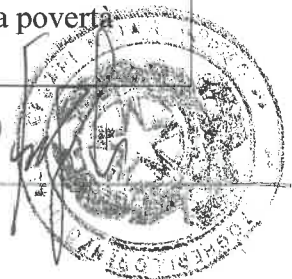
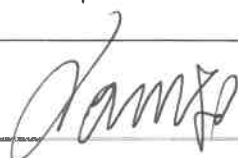
FIRMATO: Don DIEGO MARIA PANCALDO, LORENZO ZOGHERI.

TITOLO I**Costituzione della Fondazione****ART.1****Costituzione della Fondazione di partecipazione**

1. È costituita la Fondazione MARIA ASSUNTA IN CIELO, fondazione del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore), con sede in via di San Biagio in Cascheri 102, a Pistoia. La Fondazione assume la forma della fondazione di partecipazione, disciplinando la propria organizzazione secondo modalità partecipative e assembleari, in conformità dell'art. 25, comma 3, del Codice del Terzo Settore.
2. La Fondazione utilizza negli atti, nelle comunicazioni al pubblico e nella corrispondenza la denominazione estesa di «Fondazione Maria Assunta in Cielo ETS» o l'acronimo di «Fondazione MAiC ETS».

TITOLO II**Scopi e mezzi della Fondazione****ART.2****Scopi e attività strumentali**

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le attività di interesse generale effettivamente esercitate dalla Fondazione sono prevalentemente quelle di cui alle lettere a), b), c), d), h), i), j), k), l), p), q), s), t), u), del precedente comma 1.
 3. La Fondazione, nello svolgimento delle attività, ispirandosi ai principi del Vangelo e al Magistero della Chiesa Cattolica, promuove ogni forma di integrazione nella vita spirituale, civile, economica e politica delle persone con disabilità fisica, psichica e mentale mediante:
 - a) iniziative diretta alla crescita spirituale e culturale, alla integrazione sociale e relazionale, alla riabilitazione fisica e psichica, all'inserimento in attività ricreative, sportive e lavorative, alla

predisposizione di occasioni di crescita e ricreazione al di fuori dell'ambiente familiare, con la partecipazione ed il coinvolgimento eventuale di famiglie, personale qualificato e volontari, in collaborazione con enti pubblici e con realtà private che intendano perseguire i medesimi obiettivi. A tale fine, la Fondazione può altresì organizzare corsi di formazione professionale, forme di sostegno per la scolarizzazione, occasioni di lavoro;

- b) iniziative che incrementano la ricerca scientifica, culturale e religiosa riguardanti le persone con disabilità: l'acquisizione di formazione e aggiornamento professionale, culturale e religioso degli operatori del settore e del personale volontario convegni, conferenze, partecipazioni a corsi di aggiornamento, frequenza a corsi di specializzazione, borse e viaggi di studio anche per acquisire conoscenze di novità tecnologiche a favore delle persone con disabilità;
 - c) iniziative che favoriscono l'informazione sulla disabilità e l'accoglienza sociale delle persone con disabilità, anche attraverso i nuovi strumenti di comunicazione, ivi comprese la partecipazione e/o gestione di strutture giornalistiche, radiotelevisive e altre forme di comunicazione sociale;
 - d) iniziative che accrescono nella società la consapevolezza del valore essenziale e non negoziabile del diritto primario alla vita di ogni singola persona umana, dal concepimento fino al suo termine naturale, senza alcun riguardo al tipo e al grado di disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e psichica della stessa. La Fondazione ispira la propria azione al principio dell'assoluta indisponibilità della vita umana in ogni suo momento e condizione, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità e vulnerabilità. La Fondazione favorisce nei propri Centri l'accoglienza e il sostegno delle persone con disabilità e/o malate, assicurando le cure più appropriate, nel rispetto della dignità e della centralità della persona, attraverso professionisti e operatori preparati e motivati che condividano i valori fondanti dell'ente.
4. La Fondazione riconosce l'Associazione Maria Madre Nostra, associazione privata di fedeli con sede in via di San Biagio In Cascheri 102 a Pistoia presso la Fondazione MAiC, quale espressione della comunità di fede che promuove l'attività pastorale, la cura spirituale e la liturgia. I rapporti tra la Fondazione e l'Associazione sono disciplinati da un'apposita convenzione o regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. A tale scopo, la Fondazione affida all'Associazione Maria Madre Nostra la cura e la gestione delle cappelle e degli oratori nelle sedi della Fondazione, con oneri a carico di quest'ultima.
 5. La Fondazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali, entro i limiti stabiliti dalla legge. Il Consiglio di amministrazione documenta tali attività ai sensi dell'art.13, comma 6, del Codice del Terzo settore.

ART.3

Patrimonio e assenza dello scopo di lucro

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione di cui, rispettivamente, ai seguenti articoli 4 e 5.
2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di eventuali utili ed avanzi di gestione a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si applica quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

ART.4

d. Nup Man Pirelli



Fondo di Dotazione

1. Il Fondo di Dotazione è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro, beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente, da fondatori o altri partecipanti;
- b) dalle acquisizioni ulteriori di beni mobili, immobili, denaro che siano conseguiti per lascito, donazione, acquisto e destinati al fondo di dotazione;
- c) elargizioni effettuate da enti o da privati, con espressa destinazione al fondo di dotazione;
- d) contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati, erogati con vincolo incrementativo del fondo di dotazione;
- e) rendite non utilizzate che siano destinate, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad incrementare il fondo di dotazione;
- f) cespiti già facenti parte del fondo di gestione di cui al successivo art. 5, vincolati a finalità di consolidamento del Fondo di Dotazione, previa specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. La Fondazione deve salvaguardare nel tempo l'integrità del Fondo di dotazione.

ART.5

Fondo di Gestione

1. La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi statutari:

- a) con le rendite, i proventi ed i corrispettivi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) con eventuali donazioni, lasciati testamentari, attribuzioni patrimoniali di altra natura, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- c) con contributi dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- d) con i contributi di donatori, sostenitori o membri dei vari organi.

2. Le disponibilità del Fondo di Gestione debbono essere utilizzate per il perseguimento degli scopi della Fondazione, come individuati all'art. 2 del presente Titolo.

TITOLO III

ART.6

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) L'Assemblea di Partecipazione;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Tesoriere;
- e) Il Segretario;
- f) Il Collegio dei Probiviri;
- g) L'Organo di Controllo e revisione contabile;
- h) L'Assemblea dei dipendenti;
- i) Il Comitato tecnico-scientifico.

2. Nella Fondazione opera un Assistente ecclesiastico, nominato dall'Ordinario Diocesano di Pistoia, nell'ambito di una terna proposta dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

ART. 7

Libri sociali

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi degli artt. 13, 15 e 17 comma 1, del Codice del Terzo settore.
2. I libri e i registri sociali sono soggetti al diritto di visione da parte dei membri degli organi sociali nel rispetto della normativa vigente. L'esercizio di tale diritto è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta e motivata rivolta al Presidente, che ne valuta la fondatezza. L'accesso agli atti è consentito entro 30 giorni dalla richiesta, presso la sede della Fondazione, in orario d'ufficio e senza pregiudizio per l'ordinaria attività dell'ente. Eventuali spese sono a carico del richiedente.
3. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo Settore, anche gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, con le medesime modalità previste al comma 2.

ART.8

Assemblea di partecipazione: adesione e composizione

1. Possono essere membri dell'Assemblea di Partecipazione, mediante richiesta scritta e motivata rivolta al Presidente:
 - a) coloro che siano utenti dei servizi della Fondazione e non siano interdetti o inabilitati;
 - b) coloro che si prendono stabilmente cura degli utenti della Fondazione;
 - c) coloro che siano stati per almeno un triennio volontari all'interno della Fondazione o dell'Associazione Maria Madre Nostra, secondo le attestazioni del registro del volontariato;
 - d) coloro che hanno contribuito con erogazioni liberali allo sviluppo dei servizi e delle strutture della Fondazione, alle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione;
 - e) coloro che abbiano maturato nei confronti della Fondazione particolari meriti, avendo illuminato significativamente il nome e l'opera della Fondazione medesima;
 - f) coloro che abbiano particolari competenze in relazione agli scopi della Fondazione;
 - g) coloro che non abbiano con la Fondazione rapporti di lavoro subordinato, anche a termine, parasubordinato o autonomo.
2. I membri dell'Assemblea di Partecipazione si impegnano a rispettare il presente Statuto e ad operare per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2; si impegnano altresì a non partecipare ad iniziative incompatibili con i predetti scopi ed a tenere un contegno consono alla vocazione della Fondazione.
3. La qualifica di membro dell'Assemblea di Partecipazione si acquisisce con delibera del Consiglio di Amministrazione, su formale richiesta di chi intenda farne parte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata sul libro dei partecipanti. Il Consiglio di amministrazione, di propria iniziativa, può proporre l'acquisizione della qualifica di membro dell'Assemblea di partecipazione per qualsiasi soggetto ritenuto meritevole di tale ufficio, che si perfeziona con l'accettazione da parte del designato.
4. La qualifica di membro dell'Assemblea di Partecipazione è personale ed è intransmissibile e non

Stefano Mani



- attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Fondazione né sugli avanzi di gestione.
5. Annualmente ciascun membro dell'Assemblea di Partecipazione conferma tacitamente la propria volontà di far parte della stessa; nel caso in cui non intenda rinnovare la partecipazione, lo comunica con lettera al Presidente in ogni tempo.
 6. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un contributo da versare da parte dei membri dell'Assemblea o di singole categorie di componenti.
 7. La decadenza dalla qualifica di membro dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) qualora il comportamento del membro dell'Assemblea sia giudicato dal Consiglio di amministrazione in contrasto con i principi e le finalità della Fondazione;
 - b) qualora il Consiglio di amministrazione accerti che il membro dell'Assemblea svolga attività, anche indirettamente, in concorrenza con quella della Fondazione medesima;
 - c) qualora il membro dell'Assemblea non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o del Codice etico e alle determinazioni degli organi statutari o in qualunque modo arrechi grave danno materiale, morale o di immagine alla Fondazione.
 8. Fatti salvi i diritti di legge, il membro dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione può impugnare la delibera di esclusione entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, con ricorso indirizzato al Collegio dei Probiviri, che decide entro quindici giorni. Decorso detto termine senza che il membro dell'Assemblea di cui sia stata deliberata la decadenza abbia proposto ricorso, la delibera diviene, a tutti gli effetti, efficace.

ART. 9

Assemblea di Partecipazione: funzioni

1. L'Assemblea di Partecipazione:
 - a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti dell'Organo di controllo e revisione contabile;
 - b) esprime parere obbligatorio e non vincolante sulle proposte di revisione del presente statuto;
 - c) esprime parere obbligatorio e non vincolante sulla proposta delibera di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;
 - d) esprime parere obbligatorio e non vincolante sulla proposta di delibera di bilancio sociale;
 - e) decide sulle questioni ad essa attribuite dal presente Statuto o con delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - f) esprime parere obbligatorio e non vincolante sullo scioglimento della Fondazione, proponendo altresì la destinazione del patrimonio e la nomina dei liquidatori, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 10

Assemblea di Partecipazione: funzionamento

1. L'Assemblea di partecipazione è convocata dal Presidente della Fondazione, almeno una volta all'anno. Il Presidente convoca l'Assemblea di partecipazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza del Consiglio di amministrazione.
2. La convocazione avviene, di norma, tramite lettera raccomandata, spedita almeno venti giorni prima della data in cui si tiene l'Assemblea.
3. La convocazione può avvenire tramite posta elettronica ordinaria con avviso di lettura, nel

caso in cui il membro dell'Assemblea abbia acconsentito a ricevere la notizia della convocazione mediante specifica comunicazione.

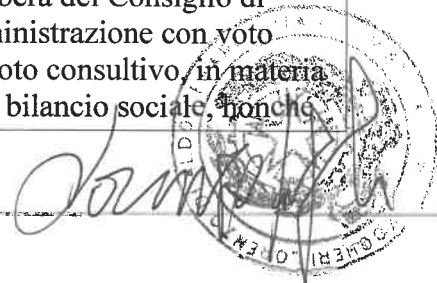
4. Ove il membro dell'Assemblea vi consenta, la convocazione può essere recapitata direttamente a mano, previa sottoscrizione da parte del ricevente di una attestazione di consegna.
5. In casi di necessità ed urgenza, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei partecipanti può essere convocata con un preavviso di sette giorni, con lettera raccomandata, posta elettronica ordinaria con avviso di lettura o consegna diretta della convocazione, secondo le prescrizioni individuate dal Presidente.
6. Ciascun membro dell'Assemblea di partecipazione può delegare un altro membro dell'Assemblea medesima a rappresentarlo per tutti o per una parte degli oggetti posti all'ordine del giorno. Ciascun membro può ricevere, al massimo, due deleghe.
7. L'Assemblea di partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti, personalmente o per delega, fatta eccezione per il caso di cui all'art. 9, comma 1, lettera f) del presente statuto. L'Assemblea di partecipazione approva i Regolamenti proposti dal Consiglio di amministrazione, fra i quali quello del proprio funzionamento e il Regolamento elettorale per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo e di revisione contabile.

ART. 11

Assemblea dei dipendenti

1. É costituita, all'interno della Fondazione, l'Assemblea dei dipendenti. L'Assemblea costituisce il luogo di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori con riguardo alle attività della Fondazione.
2. L'Assemblea dei dipendenti è composta da tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, dipendenti della Fondazione.
3. La partecipazione all'Assemblea dei dipendenti è a titolo volontario, gratuito, non dà luogo ad emolumenti o utilità di alcun tipo e non è obbligatoria.
4. L'Assemblea dei dipendenti è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei componenti presenti e non è ammessa delega.
5. L'Assemblea dei dipendenti è presieduta dal rappresentante dei lavoratori, come nominato a mente del successivo comma 7, lettera a).
6. L'Assemblea dei dipendenti ha un regolamento di funzionamento, approvato dal Consiglio di amministrazione. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di elezione, le ineleggibilità e le incompatibilità del rappresentante dei lavoratori.
7. L'Assemblea dei dipendenti esercita le seguenti funzioni:
 - a) nomina il rappresentante dei lavoratori;
 - b) propone la nomina di un membro dell'Organo di controllo e revisione contabile;
 - c) esprime parere consultivo sulla proposta di delibera di bilancio preventivo, ove adottato, e di bilancio consuntivo;
 - d) esprime parere consultivo sulla proposta di delibera di bilancio sociale;
 - e) esprime parere consultivo al Consiglio di amministrazione, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, sulle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dell'offerta dei servizi della Fondazione.
8. Il rappresentante dei lavoratori, su invito del Presidente o previa delibera del Consiglio di amministrazione medesimo, partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione con voto consultivo; la sua partecipazione è comunque prevista, sempre con voto consultivo, in materia di approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo, del bilancio sociale, nonché

d. Mip Muen Purlst



sulla proposta di scioglimento della Fondazione.

9. La convocazione può avvenire tramite posta elettronica ordinaria con avviso di lettura, nel caso in cui il membro dell'Assemblea abbia acconsentito a ricevere la notizia della convocazione mediante specifica comunicazione.

ART.12

Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto membri, di cui sette eletti dall'Assemblea di Partecipazione. L'Assistente ecclesiastico è membro di diritto.
2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. I membri del Consiglio di amministrazione che subentrano nel corso del mandato rimangono in carica per la parte residua del mandato quinquennale.
3. Il Consiglio di Amministrazione può cooptare fino a due membri, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, scelti fra coloro che abbiano i requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), e) o f), anche se non facenti parte dell'Assemblea di Partecipazione.
4. Il rappresentante dei lavoratori partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini disciplinati dall'art. 11, comma 8, con voto consultivo. Su invito del Presidente o previa delibera del Consiglio di amministrazione, possono partecipare alle riunioni il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario, senza diritto di voto.
5. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con la Fondazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di riconoscere un rimborso per spese documentate sostenute dai membri del Consiglio per l'esercizio delle loro funzioni. Sono vietati, in ogni caso, i rimborsi forfettari.
7. Ai fini della composizione è fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.

ART.13

Consiglio di Amministrazione: modalità di elezione da parte dell'Assemblea di partecipazione.

1. Ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i membri dell'Assemblea di partecipazione; ciascun elettore può esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze. Il Regolamento elettorale stabilisce requisiti e procedure per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione.

ART. 14

Consiglio di Amministrazione: decadenza, dimissioni ed espulsione di un consigliere

1. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono di diritto nelle seguenti fattispecie:
 - a) nel caso in cui siano stati condannati con sentenza definitiva per un qualunque delitto non colposo;
 - b) in caso di interdizione o inabilitazione del soggetto o dell'applicazione dell'amministrazione di sostegno;
 - c) qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.

In tali situazioni il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'avvenuta decadenza.

In caso di impedimento permanente che renda impossibile la proficua partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza è deliberata a maggioranza assoluta dei membri dal Consiglio di Amministrazione.

Cessano di far parte del Consiglio di Amministrazione i membri dichiarati indegni, allorquando compiano gravi o reiterati atti che siano in contrasto con i principi e le finalità della Fondazione o che arrechino grave danno materiale, morale o di immagine alla Fondazione medesima o all'onore di suoi membri, oppure compromettano l'integrità patrimoniale o il buon funzionamento dell'ente. In queste fattispecie l'espulsione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, su proposta motivata del Presidente o di un consigliere, previa audizione dell'interessato che lo richieda.

In ogni tempo i membri del Consiglio di Amministrazione possono presentare dimissioni volontarie con specifica comunicazione al Presidente.

2. In caso di decadenza, espulsione, dimissioni o revoca, qualora si tratti di membro eletto da una Assemblea, subentra nella carica il primo dei non eletti.

ART.15

Consiglio di Amministrazione: funzioni e poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a) elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) elegge, nel suo seno, il Tesoriere;
- c) elegge, nel suo seno o al di fuori di esso, il Segretario;
- d) approva le modifiche dello Statuto, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. b);
- e) approva annualmente il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente, da redigersi secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice del Terzo settore;
- f) approva annualmente, ove ritenuto utile o qualora previsto dalla normativa vigente, il bilancio preventivo;
- g) approva annualmente, ove ritenuto utile o qualora previsto dalla normativa vigente, il bilancio sociale, da redigersi secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore;
- h) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni della Fondazione;
- i) dispone, nel rispetto delle finalità statutarie, l'impiego di utili e di avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività della Fondazione;
- j) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti, Associazioni, privati;
- k) autorizza la conclusione di accordi con enti pubblici;
- l) definisce gli organici di personale, provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti, esercita la funzione disciplinare secondo le norme di legge ed in conformità all'organizzazione interna;
- m) delibera l'organigramma ed attribuisce le funzioni;
- n) delibera lo scioglimento della Fondazione, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 1, lett. f) del presente statuto.

d. Ruggero Pirelli



ART.16

Consiglio di Amministrazione: funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ritenuto necessario ma almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo (ove ritenuto utile o qualora previsto dalla normativa vigente) e del bilancio consuntivo.
2. Il Consiglio è inoltre convocato dal Presidente su richiesta di almeno quattro membri che indichino l'argomento da mettere all'ordine del giorno.
3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, è effettuata mediante invio a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria, purché con richiesta di conferma di lettura, a ciascun membro del Consiglio. In casi di documentata urgenza, il Presidente può disporre modalità di convocazione più rapide ed idonee a garantire la tempestiva informazione di tutti gli amministratori. Spetta al Segretario curare gli adempimenti conseguenti alla convocazione e conservarne prova.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese con voto palese, salvo che riguardino persone. In tale ultimo caso, su richiesta del Presidente o di almeno un consigliere, si procede a voto segreto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Per l'approvazione delle deliberazioni previste dall'art. 15, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.
7. Nella prima seduta, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal membro più anziano per età.

ART.17

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente dura in carica per la durata del Consiglio di amministrazione che lo ha eletto ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a) e può essere rieletto.
 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca il Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.
 3. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti ritenuti indifferibili, salva ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio di amministrazione.
 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie temporaneamente le funzioni il Vicepresidente. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vicepresidente per procedere all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente subentrante rimane in carica per la parte residua del mandato del Presidente cessato, ai sensi del comma 1.
 5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica, può attribuire il titolo di Presidente onorario a chi sia stato Presidente della Fondazione e ne abbia svolto il ruolo distinguendosi per dedizione e per i risultati conseguiti.
- Il Presidente onorario, qualora non sia più membro del Consiglio di Amministrazione, può partecipare a vita alle sedute del medesimo, con voto consultivo e non vincolante.

ART. 18

Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria e contabile, occupandosi di incassi, pagamenti, gestione dei conti bancari e postali, tenuta dei registri contabili e redazione dei bilanci (preventivo e consuntivo) per garantire trasparenza e conformità alle delibere. Lavora in sinergia con Segretario e Presidente, assicurando la corretta amministrazione economica secondo statuto e normative.

ART.19

Segretario

1. Il Consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno o al di fuori di esso, un Segretario che partecipa alle riunioni dell'Assemblea di partecipazione e del Consiglio di Amministrazione, delle quali predispone i verbali.
2. Il Segretario:
 - a) provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione e a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione;
 - b) assicura il tempestivo rispetto delle scadenze previste dalla legge, dallo Statuto nonché quelle previste da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) cura ogni altro adempimento e incarico ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 20

Organo di controllo e revisione contabile

1. La nomina dell'organo di controllo è disciplinata ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
2. L'organo di controllo, composto da tre membri, è nominato dall'Assemblea di partecipazione. Il Presidente è eletto in seno all'Organo stesso, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti fra gli iscritti al registro dei revisori legali.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. Esercita altresì compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
6. I componenti dell'organo di controllo possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni e su determinati affari.
7. I componenti dell'organo di controllo possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.
8. L'organo di controllo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, qualora la Fondazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 31, comma 1 del CTS, ovvero costituisca patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del CTS, è obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
10. In ogni caso, anche in assenza dei predetti obblighi, la Fondazione può volontariamente conferire l'incarico della revisione legale dei conti. Quando la revisione legale è affidata all'organo di controllo ai sensi dell'art. 30, comma 6 del CTS, l'organo di controllo deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
11. Il Consiglio di amministrazione può deliberare di riconoscere un compenso per lo svolgimento delle funzioni ed un rimborso per le spese documentate sostenute dai componenti dell'organo di controllo e dal revisore legale.

ART. 21

A. My Man Pella



Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che abbiano una specifica competenza o esperienza in ambito giuridico o nella amministrazione e gestione di enti senza fine di lucro.
2. I membri del Collegio sono eletti dell'Assemblea di partecipazione.
3. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente. I membri del Collegio rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
4. Il Collegio può essere adito da ciascun membro dell'Assemblea o da ciascun membro degli organi della Fondazione per la risoluzione di controversie riguardanti la violazione di norme del presente Statuto o delle altre norme che disciplinano l'attività e l'organizzazione nonché delle delibere adottate dagli organi della Fondazione. Può essere adito, altresì, nei casi di decadenza dei membri dell'Assemblea di partecipazione, ai sensi dell'articolo 8.
5. Le decisioni sono definitive e vincolano le parti.
6. Tutti gli organi possono rivolgere richiesta di parere al Collegio dei Probiviri in ordine a determinazioni da assumere.
7. Tutti i membri dell'Assemblea possono rivolgere al Collegio dei Probiviri segnalazioni circa il mancato rispetto di norme del presente Statuto o delle altre norme rilevanti affinché compia una adeguata istruttoria e ne riferisca ai competenti organi.
8. Il Consiglio di Amministrazione, può deliberare di riconoscere un compenso per lo svolgimento delle funzioni ed un rimborso per le spese documentate sostenute dai membri del Collegio per l'esercizio delle loro funzioni.

ART.22

Il Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico svolge funzioni di consulenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione nei seguenti ambiti:
 - a) ricerca scientifica nel campo della riabilitazione;
 - b) prospettive di sperimentazione nel campo della disabilità;
 - c) integrazione socio-sanitaria e sviluppo di nuovi programmi di intervento sociali;
 - d) piano della formazione del personale;
 - e) programmazione pluriennale dei servizi e delle attività socio-sanitaria, innovazione dei processi in enti senza scopo di lucro.
2. Il Comitato è composto da esperti di settore, nominati dal Consiglio di amministrazione. Ciascun membro rimane in carica cinque anni e la nomina può essere rinnovata.
3. Il Consiglio di Amministrazione, può deliberare di riconoscere un compenso per lo svolgimento delle funzioni ed un rimborso per le spese documentate sostenute dai membri del Comitato di indirizzo per l'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO IV

ART. 23

Lavoratori e volontari

1. La Fondazione può avvalersi di volontari ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Ai lavoratori della Fondazione è garantito il trattamento economico e normativo di cui all'art. 16 del CTS. Il bilancio sociale dà atto del rispetto di tale disposizione.

TITOLO V

Bilancio di esercizio e bilancio sociale

ART. 24

1. Il bilancio e le scritture contabili sono tenuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del

Codice del Terzo settore.

2. La Fondazione predispone il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del CTS.

TITOLO VI

Disposizioni finali

ART. 25

Denominazione

1. L'intitolazione della Fondazione a «MARIA ASSUNTA IN CIELO» non può essere oggetto di revisione.

ART. 26

Devoluzione del patrimonio

1. Nel caso in cui sia deliberato lo scioglimento della Fondazione o sia deliberata la perdita volontaria della qualifica, il patrimonio residuo, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni di ispirazione cristiana, proposto dall'Assemblea di partecipazione, sentito l'Ordinario diocesano.
2. Nel caso di scioglimento, il Consiglio di amministrazione nomina i liquidatori.

ART.27

Clausola di rinvio

1. La Fondazione è qualificabile come Ente del terzo settore e come tale disciplinata dal D.Lgs. 117/2017 e dalle norme del Codice Civile, in via residuale.

TITOLO VII Norme finali e transitorie

ART.28

Composizione del Consiglio di amministrazione in caso di fusione con altri enti

1. In caso di operazioni di fusione o aggregazione da parte della Fondazione con altri enti, il Consiglio di amministrazione in carica alla data di efficacia dell'operazione straordinaria può essere eventualmente integrato da un ulteriore membro, cooptato dal Consiglio di amministrazione medesimo, secondo le indicazioni e per il periodo di tempo indicati nel progetto di fusione.

ART. 29

Norme transitorie

1. Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione opera secondo il presente statuto e i principi del Codice del Terzo settore, ove compatibili. Nelle more dell'iscrizione, la Fondazione può comunque operare. L'efficacia delle clausole statutarie connesse alla qualifica di ETS è condizionata al positivo perfezionamento dell'iscrizione.
2. La presente disciplina transitoria cessa di avere efficacia dalla data di iscrizione della Fondazione al RUNTS.
3. Alla data di efficacia delle modifiche statutarie concernenti l'adeguamento al Codice del Terzo Settore gli organi della Fondazione rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza. Le previsioni statutarie ivi contemplate regolanti gli organi societari si applicheranno al primo rinnovo di cariche.
4. Le ineleggibilità introdotte con la presente modifica statutaria si applicano solo con riferimento

alle nuove richieste di ammissione nell'Assemblea di partecipazione.

Dr. Luigi Maria Panselva

[Signature]



Elenco dei beni immobili di proprietà della FONDAZIONE MARIA ASSUNTA IN CIELO - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)

1. Proprietà piena ed esclusiva del complesso immobiliare ubicato in Comune di Pistoia, via Monte Leonese rappresentato al Catasto Fabbricati del detto Comune nel foglio **232** dai mappali:

- **437** sub. **1**, categoria B/2, classe U, consistenza mc 960 (novecentosessanta), superficie catastale totale mq. 315 (trecentoquindici), rendita catastale Euro 842,86;
- **437** sub. **2**, categoria B/2, classe U, consistenza mc 960 (novecentosessanta), superficie catastale totale mq. 317 (trecentodiciassette), rendita catastale Euro 842,86;
- **542** sub. **5**, categoria B/2, classe U, consistenza mc 620 (seicentoventi), superficie catastale totale mq. 196 (centonovantasei), rendita catastale Euro 544,35;

2. Proprietà piena ed esclusiva delle unità immobiliari ubicate in Comune di Pistoia, via di San Biagio in Cascheri n. 102 rappresentate al Catasto Fabbricati del detto Comune, nel foglio **178** dai mappali:

- **309** sub. **3**, categoria B/2, classe U, consistenza mc 28.990 (ventottomilanovecentonovanta) superficie catastale totale mq. 7.986 (settemilanovecentoottantasei), rendita catastale Euro 25.452,64;
- **309** sub. **4**, categoria B/7, classe U, consistenza mc 1.130 (millecentotrenta), superficie catastale totale mq. 265 (duecentosessantacinque), rendita catastale Euro 817,04;

a tali unità immobiliari è pertinente la proprietà piena ed esclusiva di due limitrofe aree scoperte a loro volta rappresentate al Catasto Terreni del Comune di Pistoia (PT), nel foglio **178** dai mappali **2141** di mq. 247 (duecentoquarantasette) e **2142**, di mq. 62 (sessantadue), entrambi quali relitti di enti urbani senza redditi;

3. Proprietà piena ed esclusiva di vari beni immobili ubicati in Comune di Pieve a Nievole (PT) più precisamente consistenti:

3.1. nelle unità immobiliari al numero civico 15 della via Antonio Gramsci rappresentate al Catasto Fabbricati del detto Comune nel foglio **7** dai mappali:

- **562** sub. **10**, categoria D/4, rendita catastale Euro 8.024,80;
- **562** sub. **11**, categoria D/4, rendita catastale Euro 3.828,40;

3.2. negli appezzamenti di terreno a loro volta rappresentati al Catasto Terreni dello stesso Comune nel foglio **7** dai mappali:

- **68**, seminativo arborato, classe 1, mq. 2.500

(duemilacinquecento), reddito dominicale Euro 17,95,
reddito agrario Euro 17,43;

- **267**, seminativo arborato, classe 1, mq. 1.195
(millecentonovantacinque), reddito dominicale Euro 8,58,
reddito agrario Euro 8,33;

- **268**, seminativo arborato, classe 1, mq. 1.170
(millecentosettanta), reddito dominicale Euro 8,40,
reddito agrario Euro 8,16;

- **452**, seminativo arborato, classe 1, mq. 2.145
(duemilacentoquarantacinque), reddito dominicale Euro
15,40, reddito agrario Euro 14,96;

4. Proprietà piena ed esclusiva del fabbricato ubicato
in Comune di Massa, frazione Ronchi, via Magliano n. 31
rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Massa
(MS) nel foglio **150** dal mappale **175** sub. **6**, z.c. 1,
categoria B/1, classe 2, consistenza mc 8.608
(ottomilaseicentootto), superficie catastale totale mq.
2.394 (duemilatrecentonovantaquattro), rendita catastale
Euro 8.891,29.

d-Rug Mon Pucelot



SITUAZIONE MEZZI FONDAZIONE MAIC

Allegato C
Rep. n. 52.688
Proc. N. 26763

AUTO TARGA SEDE

Fiat 600	BL037DM	Pistoia
Panda	GE291MW	Pistoia
Panda	GR885NN	Pistoia
IVECO	CP365LM	Pistoia
IVECO	CE724VY	Pistoia
Fiat Ducato	CS134SR	Pistoia
Fiat Doblò	DT493MJ	Pistoia
Peugeot	GW689NE	Pieve
Fiat 600	BW103AW	Pieve

d. Amy Man Pascolo



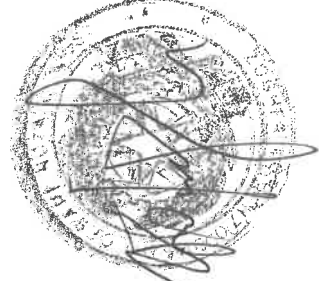
Panda	FS462AF	Pieve
Fiat 600	BW102AW	Pieve
Fiat 600	BW104AW	Barile
Elettrica	EG34244	Ronchi

PIEVE



AUTO	TARGA	SEDE	REVISIONE	ASSICURAZIONE
------	-------	------	-----------	---------------

Peugeot	GW689NE	Pieve	Fatta 01/25 Scade 1/27	fino al 30/06/25
Panda	FS462AF	Pieve	Fatta 11/24 Scad 11/26	fino al 31/12/25
Fiat 600	BW103AW	Pieve	Fatta 01/24 Scade 01/26	fino al 30/06/25



Donato
d-Puy Man Poldo

PIEVE

Fiat 600	BW102AW	Pieve	Fatta 01/24 Scade 01/26	fino al 31/12/25
----------	----------------	-------	-----------------------------------	------------------



AUTO	TARGA	SEDE	REVISIONE	ASSICURAZIONE
------	-------	------	-----------	---------------

Fiat 600	BW104AW	Barile	Fatta 01/24	fino al 31/12/25
			Scade 01/26	

d-Reg Men Perold



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto dr. *Lorenzo Zogheri*, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero ventisei (=26=) pagine, esclusa la presente, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. 12 marzo 2026 in Pistoia, nel mio studio notarile, Via Filippo Pacini n. 40.

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Zogheri.